

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A. / 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL**

**(Causa C-675/21 <sup>(1)</sup>, Strong Charon)**

**(«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Rifiuto del cessionario di riconoscere il trasferimento del contratto di lavoro – Nozione di “trasferimento” – Nozione di “entità economica” – Assenza di vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario»)**

(2023/C 127/13)

Lingua processuale: il portoghese

### **Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal de Justiça

### **Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.

Convenuti: 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL

### **Dispositivo**

- 1) La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti,

deve essere interpretata nel senso che:

l'assenza di un vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario di un'impresa o di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell'esistenza di un trasferimento, ai sensi di tale direttiva.

- 2) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23

deve essere interpretato nel senso che:

non può rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un'impresa prestatrice di servizi che, per le esigenze di uno dei suoi clienti, aveva assegnato a quest'ultimo un'équipe composta da un certo numero di lavoratori è sostituita, da tale cliente, per fornire gli stessi servizi, da una nuova impresa prestatrice e, da un lato, quest'ultima reimpiega solo un numero molto limitato di lavoratori che componevano tale équipe, senza che i lavoratori reimpiegati possiedano competenze e conoscenze specifiche indispensabili per la fornitura dei servizi a detto cliente, e, dall'altro lato, il nuovo prestatore non reimpiega beni materiali e immateriali che sarebbero stati necessari per la continuità di tali servizi.

<sup>(1)</sup> GU C 148 del 4.4.2022.